

Sul "Diritto di famiglia e tutela dei minori"

lunedì 15 aprile 2013

Sul "Diritto di famiglia e tutela dei minori", l'avvocato Luciano Natale Vinci

Domanda: Gentile Avvocato, il mio matrimonio, dopo 15 anni, è oggi segnato da una profonda crisi dovuta al fatto che mio marito mi abbia nascosto, per oltre un anno, di essere affetto da una malattia grave e contagiosa, così esponendomi, tra l'altro, a rischi, fortunatamente non concretizzatisi, per la mia incolumità fisica.

La sua superficialità e le sue menzogne hanno irrimediabilmente compromesso la fiducia che avevo nei suoi confronti e, oramai, non credo più nella possibilità di potere salvare il nostro matrimonio. Ho dunque deciso di chiedere la separazione. Secondo Lei sarebbe fondata una domanda di addebito della stessa in capo a mio marito?

Risposta: Ai fini di poterLe dare una risposta esaustiva, devo necessariamente premettere che l'articolo 143 del codice civile individua nella fedeltà uno dei principali obblighi che i coniugi reciprocamente si assumono attraverso la contrazione del vincolo nuziale. Va immediatamente sottolineato che tale obbligo, con il mutare dei tempi, del contesto sociale e culturale e dello stesso assetto normativo, ha assunto contenuti diversi e, se in passato veniva letto in un'accezione meramente materiale e, quindi, come astensione da rapporti sessuali o sentimentali con persona diversa dall'altro coniuge, nel sistema vigente il dovere di fedeltà ha oramai perso questi connotati riduttivi e deve essere inteso come vicendevole dedizione, fisica e spirituale, che comporti una lealtà reciproca.

In questa rinnovata prospettiva, dunque, la fedeltà non può essere grossolanamente e banalmente intesa solo come divieto di adulterio, come mero ius in corpus del coniuge a cui la fedeltà è dovuta, ma va interpretata come dedizione fisica e spirituale di un coniuge all'altro e, in estrema sintesi, come lealtà. In tal modo, il suddetto dovere è divenuto, per ciascun coniuge, un impegno a non tradire la fiducia reciproca, ad agire nel rispetto dell'altro con sincerità. Muovendo da tali premesse, la condotta di Suo marito, senz'altro sleale e che peraltro l'ha esposta a rischi per la Sua salute, integra sicuramente ipotesi di violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'articolo 143 del codice civile.

Deve infatti considerarsi contrario allo spirito del matrimonio il comportamento del coniuge che tenga celata all'altro la contrazione di malattie contagiose o, comunque, potenzialmente idonee ad incidere sul sereno svolgimento del rapporto coniugale. Se il comportamento di Suo marito ha reso oramai intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale ben potrà chiedere, dunque, che la separazione giudiziale gli venga addebitata.

Avv. Luciano Natale Vinci